

Ambiti di trasformazione

Destinazione funzionale ammessa 101

Destinazione funzionale non ammessa 100

Fonte: Norme tecniche di attuazione del DdP, del PdR, del PdS
Articolo 36 – Zone D (artigianale – commerciale di espansione)

Le zone territoriali omogenee D, adiacenti a quelle destinate ad insediamenti produttivi di carattere artigianale e commerciale hanno anch'esse tale vocazione.

Non saranno ammessi insediamenti di attività definite insalubri ed aventi un elevato impatto ambientale con particolare riferimento agli scarichi in atmosfera ed ai reflui. Gli insediamenti dovranno prevedere l'adozione di idonei impianti tecnologici atti a garantire il rispetto delle normative vigenti.

L'edificazione è subordinata all'approvazione di piani attuativi comunali (come previsto dagli articoli 21 e 22). L'attuazione è ammessa, previa concertazione con l'Amministrazione Comunale, di stralci parziali inseriti nell'ambito della perimetrazione generale.

La progettazione impiantistica tecnologica (reti fognarie e sottoservizi) dovrà essere comunque conforme alla previsione massima teorica insediabile.

La cessione delle aree standard, anche in caso di attuazione per stralci minimi, dovrà essere effettuata secondo la massima insediabilità teorica.

L'edificazione dovrà rispettare i seguenti indici:

- $U_t = 8.000 \text{ mq/ha}$
- $U_f = 1,00 \text{ mq/mq}$
- $R_c = 70\%$
- $H = 12,50 \text{ m}$ (sottotrave)
- $D_s = 7,50 \text{ m}$
- $D_c = 5,00 \text{ m}$
- $D_f = 10,00 \text{ m}$

Le aree a standard relative ai singoli piani di lottizzazione, parcheggi, strade, aree a verde, potranno essere individuati anche all'esterno dei piani di attuativi, nel rispetto della zonizzazione del P.G.T..

Le aree destinate al commerciale avranno invece $R_c = 35\%$.

I progetti connessi ai piani attuativi dovranno prevedere delle fasce di mitigazione arborea.